# FISCO PRATICO news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXX - N. 6 - Dicembre 2026/Gennaio 2027

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

*Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento*
*Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97*



Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi


Circolare informativa per i clienti

## SCADENZE! SCADENZE!

**16 DICEMBRE mercoledì**
- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento IMU, IMI, IMIS - Saldo 2026

**28 DICEMBRE lunedì**
- Versamento dell'acconto IVA 2026
- Presentazione elenchi riepilogativi INTRASTAT: mensili

**31 DICEMBRE giovedì**
- Scadenza crediti in compensazione

**18 GENNAIO lunedì**
- Versamento unificato tributi e contributi

**25 GENNAIO lunedì**
- Presentazione elenchi riepilogativi INTRASTAT: mensili e trimestrali

**1 FEBBRAIO lunedì**
- Dichiarazione mensile IVA IOSS.
- Rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

IN QUESTO NUMERO:


- EDITORIALE
- FINE ANNO FISCALE 2026: cinque verifiche da non trascurare
- ENOTURISMO E OLEOTURISMO: servizi di ospitalità
- SCADENZE TIPOLOGIA DI CREDITO
- SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO: verifica
- FISCO ITALIANO 2027: taglio delle vecchie leggi
- OMAGGI DI BENI E SERVIZI: IVA


## EDITORIALE

### *IL FORFETARIO IVATO ovvero il gatto di Shrodinger alle prese coi limiti*

*Il forfetario nasce già con un difetto di fabbrica: chi guadagna di più non paga semplicemente un po' di più, ma entra in un universo fiscale parallelo. Coefficienti presunti, imposta piatta, costi reali quasi irrilevanti. Non è una riforma della tassazione: è una corsia preferenziale costruita accanto alla strada principale.*

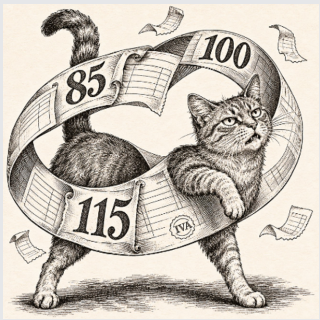


*Il gatto di Schrödinger, paradosso quantistico in cui il gatto è insieme vivo e morto finché non viene osservato; qui è insieme forfetario e soggetto IVA, intrappolato fra le soglie 85–100–115 mila euro nella continuità infinita del nastro di Moebius.*

*Ora il Governo, con il disegno di legge di bilancio 2027, propone di allargare quella corsia fino a 100.000 euro. Sulla carta è la grande vittoria della partita IVA: flat tax più a lungo, burocrazia più leggera, libertà d'impresa e probabilmente anche qualche slogan con il tricolore sullo sfondo.*

*Peccato che l'Europa abbia lasciato il cartello dell'IVA a 85.000 euro.*

*La direttiva UE consente infatti l'esenzione IVA per le piccole imprese solo fino a quella soglia. Risultato: dal 2027, se il testo resterà questo, un contribuente potrà essere forfetario fino a 100.000 euro per le imposte dirette, ma dovrà applicare l'IVA già oltre 85.000, e non si sa la sorte degli adempimenti e detrazioni. Traduzione: L'inseguimento dello slogan a tutti i costi anche se questo complica la vita a tutti.*

*Fino a 85.000 euro: imposta sostitutiva e fatture senza IVA. Tra 85.001 e 100.000 euro: imposta sostitutiva sì, IVA in fattura, liquidazioni, registri e relativi mal di testa. Superati 100.000 euro, l'IVA cambia regime immediatamente; oltre 115.000 euro, secondo il Ddl, salta immediatamente anche il trattamento forfetario sulle imposte dirette.*

*Tre soglie. Tre effetti. Un contribuente. È il fisco italiano che scopre il multiverso.*

*Prendiamo un professionista con 92.000 euro di compensi: per il reddito è abbastanza piccolo da meritare la flat tax, ma per l'IVA è già abbastanza grande da doverla applicare. È contemporaneamente "microimpresa da proteggere" e "soggetto IVA da amministrare". Schrodinger, con la partita IVA.*

*Il problema non è solo tecnico. Per chi lavora con privati, l'IVA o fa salire il prezzo oppure mangia il margine. Per chi lavora con le aziende, magari è finanziariamente neutra, ma gli adempimenti non lo sono mai. E mentre il Governo annuncia la soglia dei 100.000 euro, il professionista dovrà continuare a guardare con ansia quella degli 85.000: quella che conta davvero quando deve emettere una fattura.*

*La misura viene venduta come semplificazione. In realtà è una separazione fiscale: flat tax da una parte, IVA dall'altra, e il contribuente in mezzo a tentare di capire quale pezzo di "forfetario" gli sia rimasto.*

*Il forfetario era già un'aberrazione: premiava il fatturato presunto, non i costi effettivi, e trasformava ogni soglia in un incentivo a frenare. Gestirlo così, con il tetto politico a 100.000 e quello europeo a 85.000, lo rende un accrocchio normativo: non una riforma, ma una toppa fiscale mal cucita! Se almeno avessero scelto la soglia di 103.700,00 euro avremmo capito che gli 85.000 erano lo scorporo al 22% della nuova soglia con buona pace dei cultori della norma ben scritta e ben pensata.*

*Giorgio Degasperi - Studio Degasperi Martinelli & Associati*

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

**Testimoni? Solo se servono**

Con l'ordinanza n. 24407 depositata lo scorso 3 agosto la Corte di cassazione ha affermato che nel processo tributario la testimonianza scritta entra solo se il giudice la ritiene necessaria ai fini della decisione. Non basta che i capitoli siano astrattamente idonei a provare la tesi della parte. E la valutazione di non necessità sfugge al sindacato di legittimità, salvo manifesta illogicità, se il giudice ha fondato il proprio convincimento su documenti puntuali. Il caso deciso dai giudici di piazza Cavour riguarda una Srl campana raggiunta da un avviso di accertamento Ires e Iva per il 2015 di oltre 1,4 milioni di euro complessivi, fondato su un Pvc delle Fiamme gialle che qualificava come cartiere quattro fornitori e contestava fatture per operazioni inesistenti.

*4 novembre 2026 – Italia oggi*

**Compensazioni imprese in tilt**

Il combinato disposto delle nuove misure introdotte in tema di contrasto alle indebite compensazioni dei crediti d'imposta rischia di drenare le casse delle imprese. E per prevenire le frodi sui crediti d'imposta arriva la nullità ex lege dei contratti di cessione dei crediti in capo a partite Iva chiuse d'ufficio. Gli importi già non utilizzabili in compensazione non potranno essere trasferiti a terzi e in caso di trasferimento i contratti saranno nulli. Sulle compensazioni dal prossimo anno i contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di importo superiore a 30 mila euro non potranno compensare questi debiti con crediti d'imposta, se sono scaduti i termini di pagamento e non vi siano in corso piani di rateazione o provvedimenti di sospensione. Dei crediti d'imposta da Superbonus, spese 2023, solo due miliardi di 20,5 miliardi previsti in compensazione nel 2027 saranno effettivamente compensati l'anno prossimo. I restanti 18,5 miliardi saranno ripartiti in 10 rate annuali di pari importo.

*3 novembre 2026 – Italia Oggi*

# FINE ANNO FISCALE 2026: cinque verifiche da non trascurare

La chiusura dell'anno è un momento importante per le imprese: alcune verifiche effettuate prima del 31 dicembre possono evitare errori, migliorare la gestione fiscale e consentire una programmazione più consapevole delle imposte.

Con l'avvicinarsi della fine del 2026, per imprese e professionisti è opportuno effettuare un controllo della propria situazione economica, contabile e fiscale. Non si tratta soltanto di preparare il bilancio o la prossima dichiarazione dei redditi, ma anche di individuare tempestivamente eventuali criticità e opportunità.

### Verificare le fatture da emettere e da ricevere

Uno dei controlli più importanti riguarda le operazioni effettuate a fine anno, per le quali non è ancora stata emessa o ricevuta la relativa fattura.

Per le imprese che applicano il principio di competenza, infatti, i ricavi e i costi devono essere attribuiti all'esercizio di riferimento, indipendentemente, in linea generale, dalla data di fatturazione o pagamento.

Ad esempio, una merce consegnata nel dicembre 2026, ma fatturata nel gennaio 2027, deve normalmente concorrere alla formazione del risultato economico del 2026. Una verifica tempestiva consente di evitare errori nella determinazione del reddito.

### Attenzione ai compensi degli amministratori

Per le società, un aspetto spesso trascurato riguarda i compensi degli amministratori. Ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità segue generalmente il principio di cassa: il compenso è deducibile solo se deliberato dall'assemblea dei soci e nell'esercizio in cui viene corrisposto, secondo le regole applicabili.

Pertanto, un compenso deliberato e contabilizzato nel 2026, ma pagato nel 2027 (oltre il 12 gennaio, in virtù del principio di cassa "allargato"), risulta deducibile soltanto nell'anno successivo. È quindi opportuno verificare le delibere societarie e programmare correttamente i pagamenti.

### Controllare i crediti verso i clienti

La fine dell'anno rappresenta anche l'occasione per esaminare i crediti commerciali, soprattutto quelli scaduti da tempo o di difficile recupero.

In determinate condizioni, le perdite su crediti possono essere fiscalmente deducibili. Ad esempio, per le imprese di minori dimensioni, un credito di importo non superiore a 2.500 euro, scaduto da almeno sei mesi, può soddisfare i requisiti fiscali di certezza e precisione della perdita, ferma restando la corretta rilevazione contabile e la verifica degli altri presupposti.

### Verificare magazzino e rimanenze

Per le imprese che gestiscono merci, prodotti o materie prime, è fondamentale effettuare un'attenta ricognizione delle giacenze di fine anno.

Le rimanenze incidono direttamente sul risultato economico e sulla determinazione del reddito imponibile. È importante individuare anche eventuali prodotti obsoleti, danneggiati o difficilmente vendibili, valutandone correttamente il trattamento contabile e fiscale.

### Fare il punto sugli investimenti e sui crediti fiscali

Un'ultima verifica riguarda gli investimenti effettuati o programmati e gli eventuali crediti d'imposta disponibili. Prima di utilizzare un'agevolazione occorre controllare i requisiti, la documentazione, gli adempimenti previsti e le condizioni per la compensazione tramite modello F24.

### Programmare per tempo conviene

La chiusura dell'esercizio non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento contabile. Un confronto tempestivo con il proprio commercialista consente di valutare le scelte ancora possibili, prevenire errori e affrontare il nuovo anno con una maggiore consapevolezza della situazione economica e fiscale dell'impresa.

*Roberto Buglisi - Servimprese SRL STP*

# ENOTURISMO E OLEOTURISMO: servizi di ospitalità

Il decreto Coltivaltalia, approvato definitivamente dal Senato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un'importante novità per il settore vitivinicolo e olivicolo, prevedendo la possibilità di affiancare alle attività enoturistiche e oleoturistiche anche servizi di ospitalità, ampliando così le opportunità di diversificazione delle imprese agricole. *L'enoturismo,* disciplinato dall'art. 1, comma 502, della L. 205/2017, comprende le attività finalizzate alla conoscenza del vino nei luoghi di produzione, le visite ai vigneti e alle cantine, le degustazioni e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche accompa-

gnate da alimenti, nonché le iniziative didattiche e ricreative. Il D.M. 12 marzo 2019 ne ha definito i requisiti, consentendo anche l'abbinamento di prodotti agroalimentari freddi, eventualmente manipolati o trasformati, pronti per il consumo. *La disciplina è stata successivamente estesa all'oleoturismo* dall'art. 1, comma 513, della L. 160/2019.

Le attività enoturistiche e oleoturistiche possono essere esercitate anche da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, assumendo tuttavia la qualificazione di attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. soltanto quando svolte da questi ultimi.

L'art. 12 del decreto Coltivaltalia amplia le attività consentite introducendo l'ospitalità, il cui esercizio viene però riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, a condizione che sia svolto al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Quest'ultimo requisito potrebbe presentare alcune difficoltà applicative, considerato che il limite demografico viene riferito al centro abitato e non al Comune. La definizione contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) individua infatti il centro abitato nell'insieme di edifici delimitato dagli appositi segnali stradali, rendendo non sempre agevole la verifica della soglia demografica.

Un ulteriore aspetto riguarda il rispetto dei requisiti di connessione e prevalenza dell'attività agricola principale. Diversamente dall'agriturismo, per il quale l'art. 2 della L. 96/2006 e le disposizioni regionali e delle Province autonome disciplinano il rapporto con l'attività agricola, prevedendo anche specifici limiti dimensionali per la ristorazione e l'ospitalità, la normativa sull'enoturismo e sull'oleoturismo non contiene analoghe previsioni. Sarà pertanto necessario valutare l'eventuale intervento delle Regioni e delle Province autonome.

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi, al netto dell'IVA, un coefficiente di redditività del 25%, mentre ai fini IVA è prevista una detrazione forfetaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Resta ferma la possibilità di optare per il regime ordinario, con effetto sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA.

Per quanto riguarda le aliquote IVA applicabili, occorre distinguere le tradizionali attività enoturistiche dalle nuove prestazioni di ospitalità. Le prime, comprendenti visite guidate, degustazioni e iniziative didattiche e ricreative, rimangono ordinariamente soggette all'aliquota del 22%, non potendo le degustazioni, anche se accompagnate da prodotti agroalimentari freddi, configurare un'attività di somministrazione. Diversamente, alle prestazioni di ospitalità, purché qualificabili come servizi ricettivi ai sensi della normativa di settore, risulta applicabile l'aliquota del 10%, prevista dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle offerte che comprendono congiuntamente pernottamento e degustazioni, per le quali l'eventuale applicazione di un'aliquota unica dovrà essere valutata alla luce del principio di accessorietà di cui all'art. 12 del D.P.R. 633/1972.

L'intervento legislativo rappresenta quindi un'interessante opportunità per le aziende agricole, pur rendendosi opportuni chiarimenti applicativi, soprattutto in relazione ai requisiti di connessione con l'attività principale e al coordinamento con le disposizioni territoriali.

*Alessandro Dalmonego - Studio Dalmonego Gottardi*

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

### Per i soci amministratori di Srl il bivio tra compensi e dividendi

Nelle Srl di piccole dimensioni spesso amministratori e soci coincidono, o almeno in parte. Ne deriva che la distribuzione di dividendi al socio-amministratore e l'attribuzione allo stesso di compensi quale amministratore sono percepiti quali modalità alternative per trarre risorse dalla società. Anche in termini di convenienza è utile un'analisi per decidere se riconoscere un compenso all'amministratore o operare attraverso la distribuzione di dividendi, ferma restando la possibilità di combinare entrambe le opzioni. I compensi possono essere contestati dal fisco se sproporzionati o strumentali, mentre i dividendi devono rispettare le quote sociali e le previsioni statutarie. Possibile prevedere un Tfm, purché deliberato con data certa prima della nomina e determinato secondo criteri di congruità. Sul piano previdenziale, i compensi sono soggetti alla Gestione Separata Inps, mentre i dividendi sono generalmente neutrali, con possibili implicazioni per soci artigiani o commercianti. La scelta deve quindi considerare effetti contabili, fiscali, societari e contributivi.

*2 novembre 2026 – Il sole 24 ore*

## SCADENZE TIPOLOGIA DI CREDITO

Ogni credito fiscale o contributivo segue una finestra temporale precisa per l'utilizzo tramite modello F24, come riepilogato nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

| Parametro dell'impianto | Parametro dell'impianto | Parametro dell'impianto |
|---|---|---|
| **Imposte erariali** (IVA, IRPEF, IRES, IRAP) | Fino alla presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. | L'eventuale residuo va riportato nella nuova dichiarazione (o chiesto a rimborso) senza perdere il diritto. |
| **Crediti d'imposta agevolativi** (Quadro RU, bonus investimenti) | Entro la scadenza fissata dalla singola norma istitutiva. | Spesso prevedono un termine perentorio annuale o pluriennale oltre il quale il residuo si perde. |
| **Bonus edilizi** (cessione credito/sconto in fattura) | Entro il **31 dicembre** dell'anno di riferimento della singola rata. | La quota non utilizzata entro l'anno non è riportabile all'anno successivo né rimborsabile. |
| **Crediti INPS** (Modello DM10/Uniemens) | Entro **12 mesi** dalla scadenza della denuncia da cui emerge il credito. | Decorso l'anno, il credito va richiesto a rimborso o recuperato tramite procedure interne INPS. |
| **Crediti INPS** (Artigiani, Commercianti, Gestione Separata) | Fino alla scadenza della dichiarazione dei redditi successiva. | Emergono dal quadro RR del Modello Redditi e seguono il ciclo dichiarativo annuale. |
| **Crediti INAIL** (autoliquidazione) | Fino al giorno precedente alla successiva autoliquidazione annuale. | L'utilizzo è legato al ciclo assicurativo dell'anno in corso. |

### Cosa fare se il credito sta per scadere

Per evitare di perdere definitivamente un credito prossimo alla scadenza, è utile verificare le opzioni di recupero consentite.

- *Controllo del Cassetto Fiscale*. Verificare periodicamente la sezione Crediti IVA / Agevolazioni sul portale dell'Agenzia delle Entrate per monitorare il residuo e la data limite di fruizione.
- *Utilizzo per altri tributi*. Se il credito sta per decadere, valutare il pagamento anticipato di altri debiti erariali (come acconti d'imposta o ritenute) prima della chiusura dell'anno fiscale.
- *Istanza di rimborso*. Per i crediti ordinari (IVA, IRPEF, IRES), se non si prevede di avere debiti sufficienti da compensare, è preferibile chiedere il rimborso direttamente in dichiarazione. Per i bonus edilizi ceduti, invece, il rimborso non è ammesso.

*Piergiorgio Frizzera - Org.& Sistemi srl*

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

**Pacchi, cancellata la sovrattassa italiana da 2 euro**

L'articolo 30 della manovra 2027 cancella la tassa italiana di due euro sui pacchi extra Ue sotto i 150 euro. Nata per contrastare gli acquisti di ultra fast fashion sui colossi cinesi come Shein e Temu, si sarebbe dovuta aggiungere alla tassa di 3 euro introdotta dalla Commissione europea. Alla base della decisione c'è il cambiamento intervenuto nel mercato dopo l'introduzione del dazio europeo da 3 euro che secondo Bruxelles ha contribuito a ridurre di oltre il 60% le spedizioni dichiarate in dogana. L'abolizione del prelievo italiano è una buona notizia per il Codacons che temeva potesse portare 'il costo complessivo di una spedizione a 7 euro ad articolo, senza contare il peso dell'Iva'. La commissione di gestione Ue ha deciso un nuovo contributo di 2 euro che si aggiunge al dazio Ue di 3 euro.

*2 novembre 2026 – Corriere della sera*

**Bonus edilizi, la prima cessione concretizza la truffa aggravata**

La Cassazione a Sezione Unite si è pronunciata sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus intervenendo su alcuni profili controversi come il titolo di reato e il momento consumativo, ma non si è espressa sulle altre questioni che potrebbero generare dei contenziosi nel futuro. Un caso è quello dell'estensione dei principi enunciati anche ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, alla nozione funzionale di danno nei casi di credito bloccato, alla quantificazione del profitto nelle ipotesi di inesistenza parziale e alla posizione del cessionario in buona fede. Per le Sezioni unite la costituzione di un credito d'imposta fittizio mediante fatture per operazioni inesistenti integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non l'indebita percezione prevista dall'art. 316.ter c.p..

*30 ottobre 2026 – il sole 24 ore*

# SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO: verifica

La fine dell'anno rappresenta un momento importante per la verifica i parametri che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, previsto dall'art. 14, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973.

Il controllo deve riguardare sia i ricavi sia il valore complessivo delle rimanenze. L'obbligo sorge, infatti, soltanto quando entrambi i parametri risultano superiori alle rispettive soglie per due periodi d'imposta consecutivi. L'omessa o irregolare tenuta delle scritture, quando obbligatoria, può comportare conseguenze sanzionatorie e, nei casi di inattendibilità complessiva della contabilità, incidere anche sulle modalità di accertamento del reddito.

### Ambito soggettivo e soglie

Sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino i soggetti obbligati alla contabilità ordinaria, nonché quelli che vi accedono per opzione, quando superano congiuntamente, per due periodi d'imposta consecutivi, i seguenti limiti:

| Parametro | Soglia di riferimento |
|---|---|
| Ricavi del periodo d'imposta | 5.164.000 euro circa |
| Valore complessivo delle rimanenze finali | 1.100.000 euro |

### Ricavi rilevanti

Il parametro dei ricavi deve essere determinato facendo riferimento ai ricavi rilevanti ai fini dell'art. 14 del D.P.R. 600/1973 e, in particolare, ai ricavi propri dell'attività esercitata, compresi quelli derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Non devono essere automaticamente inclusi nel parametro tutti i componenti positivi di reddito: plusvalenze, sopravvenienze attive, proventi finanziari e proventi immobiliari seguono una disciplina distinta e non costituiscono, in quanto tali, ricavi caratteristici rilevanti per la soglia.

In presenza di più attività, occorre considerare complessivamente i ricavi rilevanti, verificando anche l'eventuale applicazione delle disposizioni di esclusione riferite a specifiche attività commerciali.

### Rimanenze rilevanti

Il secondo parametro è costituito dal valore complessivo delle rimanenze finali. Rientrano, in particolare, le merci, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati, i prodotti finiti e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, secondo i criteri fiscali applicabili.

### Aspetti di calcolo

Occorre considerare i seguenti aspetti:

- se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare o ha durata diversa da dodici mesi, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno; il valore delle rimanenze non deve essere ragguagliato;
- il superamento deve riguardare contemporaneamente entrambe le soglie;
- il superamento di una sola soglia, anche per più anni, non fa sorgere l'obbligo;
- gli incrementi dei ricavi o delle rimanenze derivanti da accertamenti non rilevano quando non eccedono il 15% dei valori dichiarati.

### Soggetti esclusi

La disciplina non si applica, in linea generale, ai soggetti in contabilità semplificata né agli esercenti arti e professioni.

Sono inoltre previste esclusioni per determinate attività commerciali al dettaglio e per specifiche modalità di vendita o di esercizio, tra cui il commercio al dettaglio in locali aperti al pubblico, gli spacci interni, la vendita mediante distributori automatici, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante, nonché le attività alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

L'esclusione deve essere verificata con attenzione quando l'impresa dispone di magazzini centralizzati destinati a rifornire più punti vendita, soprattutto se almeno uno dei punti vendita è ubicato in un comune diverso. Anche la coesistenza di attività all'ingrosso e al dettaglio richiede una verifica concreta dell'attività prevalente e dell'organizzazione dei relativi magazzini.

### Decorrenza e cessazione dell'obbligo

L'obbligo decorre dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, risultano superati contemporaneamente il limite dei ricavi e quello delle rimanenze.

Ne deriva un periodo intermedio nel quale l'impresa può predisporre le procedure, le anagrafiche e i sistemi di rilevazione necessari.

L'obbligo cessa dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per due

| Biennio di superamento | Periodo intermedio | Decorrenza dell'obbligo |
|---|---|---|
| 2023–2024 | 2025 | 2026 |
| 2024–2025 | 2026 | 2027 |
| 2025–2026 | 2027 | 2028 |

periodi consecutivi, almeno uno dei due parametri risulta inferiore alla soglia prevista. La cessazione non consegue, quindi, al mancato superamento registrato in un solo esercizio.

### Contenuto delle scritture

Le scritture ausiliarie devono essere tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, in modo da consentire di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze risultanti dagli inventari annuali.

### Rilevazione quantitativa

Devono essere rilevati i carichi e gli scarichi in termini quantitativi. L'indicazione dei valori monetari non è, in linea generale, necessaria nelle singole movimentazioni, poiché la valorizzazione è effettuata nell'ambito dell'inventario e della determinazione delle rimanenze finali.

### Categorie omogenee

I beni possono essere raggruppati per categorie omogenee, individuate in relazione alla natura e al valore. Il raggruppamento deve essere sufficientemente analitico da permettere il controllo delle movimentazioni e la riconciliazione con le consistenze fisiche e contabili.

### Beni da rilevare

Devono essere considerati, in particolare:

- merci destinate alla vendita;
- semilavorati e prodotti finiti;
- materie prime e altri beni destinati a essere fisicamente incorporati nei prodotti;
- imballaggi utilizzati per il confezionamento dei prodotti;
- materie prime e beni incorporati nelle lavorazioni eseguite presso terzi;
- beni dell'impresa che si trovano presso terzi e beni di terzi presenti presso l'impresa, quando rilevanti ai fini della corretta ricostruzione delle giacenze.

Per i prodotti in corso di lavorazione e per i beni utilizzati nei processi produttivi occorre verificare la corretta classificazione nell'inventario e la coerenza con le categorie adottate nelle scritture.

### Beni presso terzi e beni di terzi

Devono essere gestiti i movimenti relativi ai beni inviati o ricevuti in conto lavorazione, conto deposito, conto visione o con altre causali che comportino una temporanea separazione fisica dal magazzino dell'impresa.

La procedura deve consentire di distinguere i beni di proprietà dell'impresa dai beni di terzi e di documentare le giacenze alla data dell'inventario.

### Esclusioni facoltative

Possono essere esclusi i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo, nel periodo d'imposta precedente, non eccede il 20% del costo complessivo dei beni oggetto di rilevazione. L'esclusione deve essere applicata partendo dalle voci di minore incidenza e deve essere documentata.

Restano escluse, secondo la disciplina applicabile, le voci che non costituiscono beni destinati alla vendita o a essere incorporati nei prodotti, quali i materiali di consumo, di manutenzione e di pulizia, la cancelleria e il materiale pubblicitario.

### Imprese di servizi

Per le imprese di servizi, la rilevazione riguarda i beni fisicamente impiegati o incorporati nella prestazione, nella misura in cui siano rilevanti per la corretta determinazione delle consistenze di magazzino.

### Tenuta, termini e conservazione

Le scritture devono essere aggiornate in modo da consentire la ricostruzione ordinata delle movimentazioni e la verifica delle consistenze. La procedura aziendale deve stabilire le causali, i documenti di supporto, i responsabili della registrazione e le modalità di raccordo con la contabilità generale e con l'inventario fisico.

La legge non impone una numerazione o una vidimazione preventiva delle scritture ausiliarie di magazzino. È tuttavia necessario assicurare l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e la non alterabilità delle registrazioni.

La tenuta con sistemi elettronici è ammessa nel rispetto delle disposizioni applicabili ai registri contabili elettronici. Devono essere garantiti l'aggiornamento nei termini, la possibilità di esibizione agli organi di controllo e la conservazione secondo le regole proprie del sistema adottato.

Le scritture devono essere conservate fino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d'imposta, nel rispetto dei termini ordinari di conservazione della documentazione contabile e fiscale.

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

### Fisco e IA, il parlamento si attiva

Il Parlamento intende vedere chiaro sulla responsabilità a cascata per l'uso illegittimo dell'intelligenza artificiale da parte del Fisco. Alcune direttive interne dell'Agenzia delle Entrate prevedono responsabilità disciplinari e patrimoniali a cascata per i funzionari, firmatari e dirigenti coinvolti negli atti elaborati con l'IA. La vicenda riguarda un appello tributario perso, nel quale l'Agenzia aveva utilizzato risposte generate dall'IA per sostenere le proprie ragioni. Tuttavia, l'appello era stato depositato prima dell'entrata in vigore delle regole interne che vietavano l'uso di sistemi generativi non validati. Possibili irregolarità procedurali e mancato confronto sindacale potrebbero rendere contestabili i provvedimenti adottati e aprire un contenzioso di lavoro.
*29 ottobre 2026 – Italia Oggi*

### Ora il Fisco mette nel mirino interessi e spese di pubblicità

Il contributo di banche e assicurazioni alla manovra si arricchisce di una novità rispetto al passato. Infatti è in arrivo anche l'aumento dell'aliquota Ires sia per le banche che per le assicurazioni. A far lievitare il tax rate effettivo potrebbero poi essere anche altre restrizioni allo studio. È il caso della restrizione sulle spese di pubblicità, la cui quota di deduzione per abbattere l'imponibile verrebbe spalmata lungo un triennio con una potenziale ricaduta penalizzante per questo tipo di investimenti. Tra le misure potrebbe trovare spazio, inoltre, una sterilizzazione della deduzione dall'Irap per i costi amministrativi per le spese di erogazione di mutuo. Sempre in ambito bancario, allo studio c'è una nuova ricalibratura della restrizione della deducibilità su perdite pregresse ad eccedenza Ace.
*28 ottobre 2026 – il sole 24 ore*

### Bonus colonnine, oltre 16 mila domande

Il ministero delle Imprese ha chiuso lo sportello del bonus colonnine elettriche. Le domande presentate sulla piattaforma di Invitalia sono state oltre 16

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

mila e coprono già l'intero valore delle risorse disponibili per il 2026, ovvero 15 milioni di euro. La stessa cifra è prevista per il 2027, il 2028 e il 2029. Per il 2030, invece, la quota scenderà a 8 milioni. Il bonus copre l'80% delle spese per l'acquisto e la posa in opera di colonnine e wall box. Il tetto è di 1.500 euro per ciascuna persona fisica e di 8 mila euro per le installazioni sulle parti comuni dei condomìni. Per il 2026 sono ammesse le infrastrutture la cui installazione è completata tra il 26 giugno e il 31 dicembre. Chi terminerà i lavori nelle prossime settimane potrà presentare domanda per quest'anno solo se lo sportello riaprirà. Le richieste inviate saranno istruite in ordine cronologico di presentazione.

*28 ottobre 2026 – Il sole 24 ore*

**Il cram down fiscale legato ai requisiti dell'omologa**

La sentenza della Corte d'appello di Bari ha chiarito che il cross class down (omologazione forzata) consente di superare il dissenso del fisco solo rispettando anche i requisiti dell'articolo 112 del Codice della crisi. Per l'omologazione serve il consenso della maggioranza delle classi, con almeno una classe privilegiata, oppure quello di una classe parzialmente soddisfatta secondo l'ordine delle prelazioni. Nel caso esaminato, le classi favorevoli non soddisfacevano tali requisiti e il piano risultava inoltre poco credibile, avendo registrato perdite anziché gli utili previsti. La Corte ha quindi accolto il reclamo e revocato l'omologazione del concordato. Il dissenso del fisco non può sostituire il rispetto delle condizioni necessarie per l'omologazione.

*27 ottobre 2026 – Il sole 24 ore*

*Piergiorgio Frizzera*
*Org.& Sistemi srl*

### Inventario fisico e differenze inventariali

Le scritture ausiliarie non sostituiscono l'inventario fisico di fine esercizio.

Le differenze tra giacenze contabili e giacenze fisiche devono essere analizzate e documentate, distinguendo, quando possibile, tra cali, sfridi, furti, distruzioni, errori di movimentazione, resi, danneggiamenti e obsolescenza.

Per distruzioni, perdite e fuoriuscite di beni devono essere valutati anche gli eventuali effetti ai fini IVA, comprese le presunzioni di cessione e di acquisto previste dalla disciplina applicabile. La documentazione deve essere idonea a dimostrare la causa della differenza e la data dell'evento.

### Profili sanzionatori e accertamento

L'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.

La mera presenza di errori o differenze non determina automaticamente l'inattendibilità dell'intera contabilità. Il rischio di ricostruzione induttiva del reddito assume rilievo quando le irregolarità sono gravi, numerose e ripetute e rendono complessivamente inattendibili le scritture contabili.

In tale situazione, l'art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 600/1973 consente l'utilizzo di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Le differenze inventariali non giustificate possono quindi assumere rilievo nella ricostruzione di acquisti, vendite o altre movimentazioni non contabilizzate, in relazione alle circostanze concrete accertate.

### Indicazioni operative

È opportuno:

1. verificare i ricavi rilevanti e il valore complessivo delle rimanenze per ciascuno degli ultimi esercizi;
2. documentare il calcolo delle soglie e l'eventuale ragguaglio dei ricavi ad anno;
3. verificare la presenza di cause di esclusione soggettive o oggettive;
4. in caso di doppio superamento, predisporre tempestivamente l'avvio delle scritture, aggiornando l'anagrafica articoli e definendo le categorie omogenee;
5. formalizzare le procedure per carichi, scarichi, resi, trasferimenti, lavorazioni presso terzi, depositi e beni di terzi;
6. documentare il calcolo dell'eventuale esclusione del 20% e le categorie escluse;
7. effettuare l'inventario fisico e riconciliare le differenze con le risultanze delle scritture;
8. monitorare annualmente i parametri per verificare la permanenza o la cessazione dell'obbligo.

*Filippo Pallaoro*
*Studio Degasperi Martinelli*

## FISCO ITALIANO 2027: taglio delle vecchie leggi

La transizione del sistema tributario italiano sta vivendo una fase storica che va ben oltre la semplice rimodulazione delle tasse. Al centro del dibattito non ci sono le classiche manovre sulle aliquote, ma una monumentale opera di riordino, coordinamento normativo e abrogazione di vecchie leggi frammentate guidata dall'attuazione della Delega Fiscale.

### La grande codificazione: addio al caos normativo fiscale

Per decenni il sistema fiscale italiano è stato stratificato da leggi, decreti-legge, circolari e risoluzioni d'urgenza. Questo approccio ha creato una giungla interpretativa che alimenta il contenzioso e penalizza la certezza del diritto. La vera svolta dell'attuale riforma non risiede nei decimali delle imposte, ma nella *creazione dei nuovi Testi Unici*.

### L'addio al vecchio TUIR e l'orizzonte 2027

Il pilastro di questa operazione è il Nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, destinato a sostituire definitivamente il vecchio TUIR (D.P.R. 917/1986). L'entrata in vigore della nuova struttura organica mira a:

- *Fondere i testi:* Raccogliere in un unico volume logico cinquant'anni di micro-norme settoriali.
- *Eliminare i rinvii infiniti:* Ridurre i continui rimandi normativi interni che rendevano i testi di legge incomprensibili persino agli addetti ai lavori.
- *Aggiornare i concetti:* Adeguare le definizioni di reddito all'economia digitale e alle moderne tipologie di lavoro.

### I macro-settori dell'unificazione

I decreti legislativi e i correttivi in esame in Parlamento stanno riorganizzando il Fisco in macro-aree distinte e autonome:

- *Adempimenti e Versamenti:* Unificazione delle regole e delle date per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dei tributi.
- *Accertamento e Riscossione:* Regole univoche per i controlli dell'Agenzia delle Entrate e per la gestione del magazzino dei debiti esattoriali.
- *Sanzioni e Contenzioso:* Revisione del sistema sanzionatorio per renderlo proporzionato e allineato agli standard europei.

### Cosa cambia o cambierà per professionisti e imprese

#### *1. Taglio netto delle leggi obsolete (Abrogazione espressa)*

La tecnica utilizzata è quella della "ghigliottina" normativa: le vecchie disposizioni non compatibili con i nuovi Testi Unici vengono espressamente abrogate anziché lasciate in un limbo di tacita abrogazione. Questo elimina sul nascere i dubbi sulla norma effettivamente applicabile a un caso specifico.

#### *2. Riduzione dei costi di compliance*

Cittadini, commercialisti e imprese spendono ogni anno miliardi di euro in termini di tempo e consulenze solo per "interpretare" la volontà del legislatore. La semplificazione strutturale punta a:

- Ridurre le ore necessarie alla gestione della contabilità.
- Offrire risposte chiare e immediate attraverso banche dati normative finalmente ordinate.
- Limitare il ricorso ai decreti attuativi ministeriali, accorpando le regole direttamente nel testo principale.

#### *3. Certezza del diritto per gli investitori*

La frammentazione normativa è sempre stata uno dei principali deterrenti per gli investimenti stranieri in Italia. Un sistema fiscale codificato e privo di trappole burocratiche rappresenta una leva di attrattività economica superiore a qualsiasi temporaneo sgravio fiscale.

### Un Fisco più leggibile e accessibile

La riforma dimostra che la vera riduzione del carico fiscale non passa solo dalla riduzione delle aliquote, ma anche e soprattutto dalla *riduzione del "carico burocratico"*. Pulire il campo da decenni di stratificazioni significa restituire trasparenza al sistema, mettendo lo Stato e il contribuente su un piano di maggiore equità e comprensione reciproca.

*Piergiorgio Frizzera – Org.& Sistemi srl*

# OMAGGI DI BENI E SERVIZI: IVA

La normativa mira ad evitare che beni destinati a finalità diverse dalla commercializzazione arrivino al consumo detassati.

Ai fini IVA, vige il principio per cui il bene omaggio imponibile in uscita è detraibile in entrata; il bene non imponibile in uscita è indetraibile in entrata.

Ne consegue che la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA (art. 2 co. 2 n. 4), tranne in due casi:

- beni *non rientranti nell'attività propria* dell'impresa, con costo unitario ≤ 50 €;
- beni per i quali *non è stata detratta l'IVA* all'acquisto.

Per beni non rientranti nell'attività dell'impresa si intendono quelli non di propria produzione e/o commercio. La cessione gratuita di tali beni (uscita) è sempre fuori campo IVA mentre per gli acquisti (entrata), la norma IVA (art. 19-bis1 co. 1) richiama il concetto di spesa di rappresentanza stabilita ai fini delle imposte dirette, stabilendo l'indetraibilità se trattasi di acquisti qualificabili come spesa di rappresentanza. Sono esclusi gli acquisti aventi costo unitario ≤ 50 €.

Per alimenti e bevande la norma IVA prevede l'indetraibilità ma se formano oggetto di omaggio prevale la disciplina delle spese di rappresentanza, quindi detrazione possibile se ≤ 50 €.

Se l'omaggio è costituito da più beni (es. cesto natalizio), il limite si valuta sul costo dell'intera confezione.

Per gli acquisti UE/extra-UE valgono le stesse regole, per cui il reverse charge non è neutrale se il costo è > 50 € ma comporterà un debito IVA.

Per i beni oggetto dell'attività propria dell'impresa la cessione gratuita (uscita) è sempre imponibile, indipendentemente dal valore (anche ≤ 50 €) e l'acquisto è sempre detraibile (entrata). Se all'acquisto si sa già che il bene sarà omaggiato (es. prodotto ad hoc), si può non detrarre e allora la cessione sarà fuori campo, a prescindere dal valore.

Se l'omaggio è formato da più beni con aliquote diverse, si applica l'aliquota del bene predominante, altrimenti quella più elevata.

I beni omaggiati fin qui trattati hanno una propria finalità autonoma e non sono un incentivo all'acquisto di beni o sevizi a cui sono collegati o parte integrante di un'operazione unica effettuata a titolo oneroso che invece seguono l'operazione principale.

Una norma specifica è stata stabilita per i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. Sono esclusi da IVA (art. 2 co. 3 lett. d) e mantengono la detrazione all'acquisto se:

- ceduti per promuovere il bene, migliorarne la conoscenza e la diffusione;
- appositamente contrassegnati per evitarne una successiva commercializzazione;
- di modico valore.

Le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA solo se ricorrono tutte e tre le condizioni (art. 3 co. 3):

- IVA detraibile sugli acquisti effettuati per l'esecuzione;
- costo unitario della prestazione > 50 €;
- prestazione resa per finalità estranee all'impresa.

Altrimenti sono fuori campo anche se funzionali all'attività d'impresa (es. partecipazione gratuita a un convegno). Per la detrazione si applicano per analogia le regole dei beni.

La base imponibile delle operazioni effettuate a Titolo gratuito è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, prezzo di costo, al momento della cessione per le cessioni di beni, e dalle spese sostenute per l'esecuzione per le prestazioni di servizi.

Gli obblighi documentali possono essere così schematizzati:

| Tipo di cessione | Documentazione |
|---|---|
| Gratuita **non soggetta** a IVA | Nessun obbligo di certificazione fiscale (meglio conservare prove, ad es. DDT) |
| Gratuita **soggetta** a IVA **con rivalsa** | Fattura o documento commerciale |
| Gratuita **soggetta** a IVA **senza rivalsa** | **Autofattura** (TD27, in unico esemplare, singola o mensile) oppure **registro degli omaggi** |

L'autofattura va annotata solo nel registro vendite e concorre al volume d'affari.

L'IVA non addebitata in rivalsa: è un onere indeducibile ai fini delle imposte dirette

Per i soggetti in split payment, se c'è rivalsa, il destinatario assolve l'imposta con lo split payment.

Gli omaggi ai dipendenti non sono spese di rappresentanza e non sono inerenti (manca lo scopo promozionale) e seguono la regola generale come riportato:

| Tipo di bene | Acquisto | Cessione gratuita |
|---|---|---|
| Beni **dell'attività d'impresa** | IVA detraibile | Imponibile |
| Beni **non dell'attività d'impresa e Servizi** | IVA indetraibile | Fuori campo |

## Cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale

Le agevolazioni valgono solo per cessioni gratuite rilevanti ai fini IVA e operano con un meccanismo di esenzione o stabilendo che i beni donati si considerano distrutti ai fini IVA.

L'esenzione IVA richiede che destinatari siano enti pubblici, associazioni riconosciute e fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza ecc., enti del Terzo settore (escluse le imprese sociali costituite in forma di società). La Fattura è obbligatoria, con base imponibile pari al prezzo di acquisto o di costo. Di regola l'IVA su operazioni esenti non è detraibile, ma trattandosi di operazione occasionale non influisce sul pro-rata di detrazione. Se oggetto di donazione sono beni ammortizzabili l'IVA detratta all'acquisto va rettificata se la cessione avviene entro il periodo di tutela fiscale (5 anni, 10 per i fabbricati).

Il meccanismo della presunzione di distruzione è stato introdotto per i beni non più commercializzabili o non più idonei alla commercializzazione (es. vizi, imperfezioni o per prossimità della data di scadenza) ceduti a enti per finalità di solidarietà sociale. Il bene donato si considera distrutto ai fini IVA: nessuna imposta e nessuna rettifica. Di seguito una tabella di sintesi:

| Norma | Beni | Destinatari |
|---|---|---|
| L. 133/99, art. 6 co. 15 | Alimentari, farmaceutici | Enti dell'art. 10 n. 12 e altri enti privati senza scopo di lucro |
| L. 342/2000, art. 54 | Prodotti editoriali e dotazioni informatiche | Enti locali, istituti di prevenzione e pena, scuole, orfanotrofi, enti religiosi |
| L. 166/2016 (anti-sprechi), art. 16 | Eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti per igiene e cartoleria, libri, tessili, giocattoli, materiali edili, elettronica | Enti pubblici ed enti privati non profit (compresi gli ETS) |
| DL 23/2020, art. 27 | Farmaci ad uso compassionevole | Soggetti indicati dal DM 7.9.2017 |

In caso di sovrapposizione prevale la norma più recente. Per praticità si riportano gli adempimenti per la L. 166/2016:

- DDT per ogni cessione;
- comunicazione telematica mensile agli uffici fiscali e alla Guardia di Finanza, entro il giorno 5 del mese successivo, con i dati del DDT e il valore calcolato sull'ultimo prezzo di vendita;
- dichiarazione trimestrale del donatario;

Sono esclusi dalla Comunicazione le cessioni singole di valore ≤ 15.000 € e beni facilmente deperibili.

Ma in caso di omaggi a soggetti UE la cessione gratuita non è definite intracomunitaria (manca del presupposto dell'onerosità) e segue il regime nazionale. Nessun obbligo INTRASTAT, ma va inserita nell'esterometro.

Gli omaggi a soggetti extra-UE di beni non d'impresa di costo > 50 € sono considerati cessioni all'esportazione (non imponibile) mentre quelle di costo ≤ 50 € sono considerate operazione esclusa da IVA. Se trattasi di beni d'impresa sono cessione all'esportazione se avviene trasferimento del diritto di proprietà e uscita dalla UE, servirà la fattura con titolo di non imponibilità, l'annotazione "bene ceduto a titolo gratuito" e la valorizzazione al prezzo di acquisto o di costo. Si ricorda che le operazioni documentate da bolletta doganale sono escluse dall'esterometro.

Per i servizi gratuiti verso l'estero si applicano le regole di territorialità; se rilevanti, richiedono fattura ed esterometro, INTRASTAT (verso soggetti UE), LIPE e dichiarazione annuale.

*Robert Schuster*

*Protax srl*

